

DELIBERA N. 1235 DEL 29 novembre 2017

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata congiuntamente da Roma Integral System s.r.l. e Comune di Gubbio – Servizio di pulizia dei locali di pertinenza comunale – CIG 72122465AD - Importo a base d'asta: 184.000,00 euro – S.A.: Comune di Gubbio

PREC 340/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 116647 del 10 ottobre 2017, presentata dalla Roma Integral System s.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale, veniva contestata l'interpretazione, fornita dalla stazione appaltante, dell'istituto dell'avvalimento, ritenuto come non applicabile ai requisiti di idoneità professionale quale l'iscrizione all'albo delle imprese di pulizia ai sensi della legge n. 82/1994 e del d.m. n. 274/1997 nella fascia di classificazione specificata dalla *lex specialis*;

VISTA la nota prot. 118573 del 18 ottobre 2017, con la quale il Comune di Gubbio ha dichiarato di aderire all'istanza di parere formulata dalla Roma Integral System s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la disciplina di gara e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 novembre 2017;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 89, mediante l'avvalimento un operatore economico, impresa ausiliata, ottiene da un altro soggetto, impresa ausiliaria, la messa a disposizione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto pubblico in cambio di un corrispettivo in denaro oppure di altra utilità di natura direttamente o indirettamente patrimoniale e che la possibilità, per l'impresa ausiliata, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti è subordinata all'effettiva messa a disposizione, in suo favore, delle corrispondenti risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO, che l'Autorità, nel documento di consultazione relativo al *Bando-tipo n. 2/2017 – Schema tipo di disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo*, ha precisato, nella sezione relativa all'avvalimento, che «*Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, nonché per la dimostrazione dei requisiti di idoneità di cui al punto 7.1., lettere a) e b) o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva*»;

CONSIDERATO che, nel medesimo documento, al punto 7.1, lettera a) si fa riferimento al requisito, per le imprese che svolgono servizi di pulizia, dell'iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza alla fascia di classificazione indicata nel bando di gara;

RILEVATO che, nel caso di specie, la stazione appaltante, anche richiamando il bando tipo predisposto dall'Autorità, ha chiarito che il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese di pulizia ai sensi della legge n. 82/1994 e del d.m. n. 274/1997 alla fascia di classificazione indicata nella *lex specialis*, non è suscettibile di avvalimento;

RITENUTO che tale interpretazione sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 89 e alla relativa interpretazione fornita dall'Autorità nel bando tipo sopra menzionato;

RITENUTE, pertanto, non accoglibili le contestazioni sollevate dall'istante;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'interpretazione dell'istituto dell'avvalimento, fornita dal Comune di Gubbio, come non applicabile ai requisiti di idoneità aventi carattere strettamente personale, come l'iscrizione nel registro delle imprese di pulizia, non costituisca violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.

Il Presidente f.f.

Francesco
Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 dicembre 2017

Il segretario Maria Esposito